

L'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE SUI RELITTI DI INTERESSE  
STORICO-CULTURALE NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE:  
INTERESSI PUBBLICI, LAW OF SALVAGE AND FINDS E  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MARIA CLELIA CICIRIELLO\* - FEDERICA MUCCI\*\*1

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'assenza di una giurisdizione internazionalmente riconosciuta per la protezione dei relitti di interesse storico-culturale sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. – 3. Il regime dettato dalla Convenzione UNESCO del 2001 in materia di esercizio della giurisdizione. – 4. L'inclusione della questione del recupero dei relitti di interesse storico-culturale nella giurisdizione delle *admiralty courts* di alcuni ordinamenti interni, a prescindere dalla localizzazione del relitto. – 5. La virtuale esclusione dell'*admiralty law* nella Convenzione UNESCO del 2001 e recenti segni di un relativo ridimensionamento dell'esercizio extraterritoriale della giurisdizione sui relitti di interesse storico-culturale fondata sull'*admiralty law*. – 6. Osservazioni conclusive.

*Premessa*

Nella Convenzione di Montego Bay del 1982, “compendio” del diritto del mare così come consolidato al termine della terza conferenza delle Nazioni Unite, si esprimevano, nello stesso articolo, il *common concern* per la protezione del patrimonio culturale subacqueo – attraverso un obbligo generale di cooperazione in ogni spazio marittimo, “rafforzato” dalla previsione di una giurisdizione esclusiva dello Stato costiero fino alle 24 miglia – ed il richiamo al rispetto dell'*admiralty law*. Il primo aspetto, espressione di interessi collettivi (“pubblicistici”) di natura specifica e di recente protezione nell'ordinamento internazionale, si sta progressivamente affermando, anche attraverso la conclusione ed entrata in vigore di strumenti convenzionali che aspirano ad un'adesione universale, quale la Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale sommerso; il secondo, afferente ad un complesso di attività ed interessi di varia natura, rappresenta la stratificazione, nello spazio e nel tempo, di una prassi diffusa tra i soggetti impegnati nell'attività marittima, prassi solo in parte “coperta” anche dal diritto internazionale, che, con riferimento al recupero dei relitti sommersi, in alcuni casi è improntata alla protezione di interessi di natura prettamente individuale (“privatistica”).

\* INSERIRE QUALIFICHE

\*\* INSERIRE QUALIFICHE

<sup>1</sup> Maria Clelia Ciciriello ha scritto i paragrafi 2 e 3 e Federica Mucci ha scritto i paragrafi 1, 4, 5 e 6.

Queste due diverse prospettive possono portare a controversie relative all'individuazione dell'autorità competente a determinare la sorte del patrimonio culturale sommerso. Si vuole qui portare l'attenzione su alcuni recenti elementi della prassi internazionale in merito all'individuazione di tale giurisdizione competente, che, presupponendo e comportando una valutazione comparativa tra gli interessi da proteggere, esprimono significativamente quantomeno una tendenza evolutiva dell'ordinamento internazionale, o forse, più propriamente, la corretta interpretazione dell'ambiguo contemporaneo richiamo sia alla cooperazione internazionale, sia all'*admiralty law*, di cui all'articolo 303 della Convenzione di Montego Bay.

*L'assenza di una giurisdizione internazionalmente riconosciuta per la protezione dei relitti di interesse storico-culturale sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare*

La Convenzione di Montego Bay codifica il nuovo ordine dei mari, così come determinato dallo scontro tra interessi individuali degli Stati, che possiamo definire di natura privatistica, ed interessi collettivi degli Stati, che hanno introdotto elementi di carattere pubblicistico nel diritto internazionale. La disciplina che ne risulta risente inevitabilmente di tali contrapposizioni, e pur in un quadro sufficientemente armonico di ridefinizione della maggior parte delle norme tradizionali del diritto internazionale del mare, finisce a volte per presentare antinomie e contraddizioni. Bisogna poi tenere conto che tali contraddizioni ed antinomie derivano anche dalla scelta essenzialmente spazialistica – scelta peraltro necessitata da esigenze di certezza del diritto – effettuata dalla Convenzione nella disciplina dei vari istituti, che a volte non riesce a conciliarsi perfettamente con il carattere eminentemente funzionale delle attività esplicate<sup>2</sup>.

Dal quadro di riferimento normativo costituito dalla Convenzione è possibile enucleare quattro settori di disciplina nei quali sono espresse le nuove esigenze, accanto ai tradizionali interessi della Comunità internazionale, interessi ed esigenze che non sempre lo strumento convenzionale riesce a conciliare perfettamente. Si tratta in primo luogo del riconoscimento degli interessi degli Stati costieri, attraverso l'espansione dei loro poteri sui mari adiacenti, che si pone in contrapposizione con il carattere assoluto ed inderogabile che in passato presentava il principio della libertà dei mari; in secondo luogo, del riconoscimento di alcuni interessi collettivi,

---

<sup>2</sup> L'analisi del regime cui sono sottoposti i vari spazi marini nella Convenzione ci consente di affermare che, a seconda del tipo di utilizzazione cui sono destinati i vari spazi, e, quindi, delle caratteristiche delle attività che in essi vengono esplicate, e degli scopi da perseguire, l'estensione dei poteri degli Stati costieri non avviene né a titolo rigidamente spaziale, né a titolo di sovranità assoluta, bensì o sotto forma di giurisdizione funzionale, anche se spazialmente delimitata, o sotto forma di giurisdizione delegata ai singoli Stati della Comunità internazionale: sono, infatti, le attività che qualificano gli spazi, e non vice versa; (così U. LEANZA, *Il nuovo diritto del mare e la sua applicazione nel Mediterraneo*, Torino, 1993, p. 20.)

quali ad esempio la tutela dell'ambiente marino in quanto tale e, per quanto qui specificamente ci riguarda, la tutela del patrimonio culturale sommerso; in terzo luogo, il riconoscimento del perdurante interesse alla tutela della libertà di navigazione e dei traffici marittimi, in contrapposizione da un canto con la riduzione spaziale dell'alto mare operata dai nuovi istituti, quale, ad esempio, la zona economica esclusiva, e, dall'altro, con la previsione di numerose nuove ipotesi di legittima interferenza nella navigazione marittima; ed, infine, del riconoscimento dell'esistenza dell'obbligo di soluzione pacifica delle controversie, espresso nell'accettazione di un sistema obbligatorio di soluzione delle stesse che si contrappone al carattere volontario proprio dei procedimenti arbitrari e giurisdizionali internazionali.

Le preoccupazioni della Comunità internazionale per assicurare un'adeguata protezione del patrimonio culturale subacqueo si manifestano, nella Convenzione di Montego Bay, attraverso le previsioni specifiche contenute rispettivamente negli articoli 149 e 303. Certamente la scelta spazialistica operata dal testo convenzionale, che dà vita a regimi diversi delle varie attività realizzate in mare a seconda delle zone di sovranità, di giurisdizione o di libertà nelle quali tali attività hanno luogo, impedisce la ricostruzione di un unico regime giuridico applicabile ai beni culturali subacquei. In tale quadro assume particolare rilievo il riferimento alla cooperazione internazionale di cui all'articolo 303 della Convenzione, soprattutto riguardo agli spazi non sottoposti alla sovranità dello Stato costiero, poiché indica la necessità di un approccio coerente al fine di assicurare la protezione del patrimonio culturale subacqueo, alla luce del quale risolvere ogni apparente contraddizione, quale ad esempio quella dovuta al richiamo contestuale, nella stessa disposizione, al rispetto dell'*admiralty law*<sup>3</sup>.

La protezione di tale patrimonio, secondo l'articolo 303(1) della Convenzione, costituisce un obbligo di risultato imposto a tutti gli Stati con riferimento agli oggetti archeologici o storici "ovunque ritrovati in mare". In particolare, tale protezione, nella zona che si estende dalla linea di base del mare territoriale fino alle 24 miglia dalla costa, è affidata allo Stato costiero, che può legittimamente istituire, sulla base del combinato disposto degli articoli 303(2) e 33, una zona archeologica, nell'ambito della quale esercitare poteri funzionali di controllo al fine di impedire rimozioni illecite dal suo territorio e dal fondo del mare, e conseguenti trafugamenti illeciti, di beni culturali recuperati in violazione delle proprie leggi e dei propri regolamenti.

Per quanto riguarda invece gli oggetti archeologici e storici ritrovati accidentalmente durante le operazioni di esplorazione e sfruttamento dei fondali marini dell'Area internazionale, questi, secondo il disposto dell'articolo 149, devono essere preservati a beneficio dell'intera umanità, presumibilmente da parte dell'Autorità internazionale dei fondali marini<sup>4</sup>, tenendo in considerazione i diritti preferenziali

---

<sup>3</sup> Per un approfondimento degli aspetti relativi all'applicabilità dell'*admiralty law* alle attività di recupero dei beni culturali sommersi, si veda *infra*, par. 4 e 5.

<sup>4</sup> Nonostante non esista un collegamento espresso tra l'art. 149 e l'art. 303 nella Convenzione sul diritto del mare, la maggioranza della dottrina lo individua nello scopo perseguito da entrambe le disposizioni: la salvaguardia dei beni culturali sommersi. L'art. 149 non assegna alcun

che, sulla base dello specifico collegamento funzionale che intercorre con il bene culturale, presentano lo Stato o il Paese di origine culturale, lo Stato di origine storica o archeologica.

Nello spazio marino intercorrente tra le 24 miglia, limite esterno della zona archeologica, e le 200 miglia, limite interno dell'Area dei fondali marini, la Convenzione del 1982 presenta, dunque, un "vuoto di giurisdizione", predisponendo unicamente il quadro giuridico di riferimento sopra accennato, che si articola su due distinti obblighi: si impone, da un canto, l'obbligo di protezione, che, pur configurandosi come un obbligo di risultato, comporta comunque il dovere di non distruggere o danneggiare intenzionalmente il bene, dall'altro, l'obbligo di cooperare al fine di garantire una idonea tutela, che comporta il dovere di partecipare e concorrere in buona fede alla negoziazione di accordi o progetti in comune con altri Stati.

*Il regime dettato dalla Convenzione UNESCO del 2001 in materia di esercizio della giurisdizione*

I problemi relativi all'esercizio della giurisdizione dello Stato costiero in ordine ai beni culturali sommersi localizzati sulla piattaforma continentale o nell'ambito della zona economica esclusiva hanno poi costituito il cuore del negoziato della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e si sono evidenziati in considerazione del fatto che non potevano e non dovevano essere rimessi in discussione i delicati equilibri raggiunti con la conclusione della Convenzione di Montego Bay, con particolare riferimento al rapporto tra diritti degli Stati costieri e libertà dei terzi Stati. Così come negli anni '70, durante il negoziato della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, non si era riusciti ad affermare la giurisdizione prevalente dello Stato costiero sui reperti archeologici o storici presenti sulla piattaforma continentale e/o nell'ambito della zona economica esclusiva, nemmeno durante la negoziazione dello specifico strumento convenzionale dedicato ai beni culturali sommersi è stato possibile ottenere tale risultato, nonostante le proposte avanzate in tal senso da alcuni Stati<sup>5</sup>.

---

ruolo specifico in materia all'Autorità internazionale dei fondali marini, come, del resto, emerge dall'esame dei lavori preparatori. Tuttavia già l'art. 14 del Progetto iniziale di Convenzione UNESCO attribuita all'Autorità un certo ruolo con riferimento al sistema di divulgazione delle informazioni relative alle scoperte e ai ritrovamenti di beni culturali nell'Area. Tale previsione è stata poi confermata, nel testo definitivo della Convenzione UNESCO, agli articoli 11 e 12.

<sup>5</sup> Tra gli Stati favorevoli all'estensione della giurisdizione dello Stato costiero era da annoverare l'Italia. Per le posizioni dei vari Stati, in particolare sul problema della giurisdizione, relativamente al *draft* elaborato nel corso della seconda sessione del Comitato di esperti intergovernativi (19-24 aprile 1999), si veda UNESCO, *Synoptic Report of Comments on the Draft Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, CTL-2000/CONF.201/3, Paris, April 2000; nonché *Addendum*, CTL-2000/CONF.201/3 Add., Paris, June 2000. L'art. 311 della UNCLOS si pone sicuramente come fondamento giuridico anche per la disposizione introdotta nella Convenzione UNESCO sugli accordi regionali, sulla base della proposta avanzata a suo tempo dall'Italia durante i negoziati e poi introdotta nel testo definitivo all'art. 6.

D'altronde, la Convenzione del 2001 si pone in un'ottica di continuità con le disposizioni della Convenzione di Montego Bay in materia, in particolare sulla base dell'articolo 303(4), che lascia aperta la strada alla conclusione di accordi internazionali specificamente volti ad assicurare la protezione degli oggetti archeologici e storici, a condizione, però, che suddetti accordi non pregiudichino l'applicazione dei principi fondamentali della Convenzione stessa e che non impediscano agli altri Stati Parte di esercitare i diritti e di adempiere agli obblighi della Convenzione<sup>6</sup>.

La dinamica stessa del negoziato della Convenzione del 2001 ha messo chiaramente in luce le posizioni estremamente distanti degli Stati circa l'esercizio della giurisdizione dello Stato costiero in materia di beni culturali sommersi localizzati nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale e la condivisa preoccupazione di non turbare gli equilibri così faticosamente raggiunti durante la terza conferenza sul diritto del mare. Infatti, alla posizione sostenuta dagli Stati favorevoli all'estensione della giurisdizione dello Stato costiero – che variava tra la creazione di una vera e propria *cultural heritage zone* ed il riconoscimento di poteri funzionali in ordine ai beni culturali – si contrapponeva quella degli Stati che rifiutavano tale estensione e sostenevano un ruolo prevalente dello Stato della bandiera, pur disegnando un sistema di ripartizione delle responsabilità tra Stato costiero, Stato della bandiera e Stato del porto.

Gli esperti governativi, di fronte all'inconciliabilità delle due posizioni radicalizzate di cui sopra, hanno convenuto sulla necessità di superare l'*impasse* del negoziato elaborando delle proposte alternative, al fine della soluzione del problema dell'esercizio della giurisdizione. Una prima alternativa, sostenuta dagli Stati favorevoli all'estensione della giurisdizione dello Stato costiero, prevedeva l'attribuzione a questo ultimo Stato del potere di predisporre un meccanismo di notificazione delle eventuali scoperte di beni culturali sommersi nell'ambito delle due zone e, in secondo luogo, di regolare ed autorizzare tutte le attività dirette ai beni culturali. Una seconda opzione, che rappresentava il punto di vista degli Stati che si opponevano alla estensione della giurisdizione dello Stato costiero oltre le 24 miglia marine, faceva maggiormente leva su di un sistema di ripartizione delle responsabilità tra Stato costiero, Stato della bandiera e Stato del porto. Al primo si chiedeva di adottare tutte le misure necessarie ad impedire che venissero realizzate nel loro territorio o comunque in zone sotto la loro giurisdizione attività dirette contro i beni culturali som-

---

<sup>6</sup> Si può, quindi, senza dubbio affermare che, alla luce della disposizione sopra richiamata, nulla nella Convenzione di Montego Bay impedisce ad alcuni dei suoi Stati Parte di concludere accordi tesi a rafforzare la cooperazione in materia di protezione del patrimonio culturale subacqueo sulla base di norme più rigorose, anche attraverso la previsione di meccanismi che realizzino un controllo funzionale dello Stato costiero nell'ambito della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva in ordine ad attività che interessino tale patrimonio, nei limiti in cui, però, tale nuova giurisdizione non intralci l'esercizio dei diritti e delle libertà di tutti gli altri Stati garantiti dalla Convenzione e non metta, quindi, in discussione il carattere coerente e l'equilibrio giuridico dell'intero edificio convenzionale.

mersi in modo non conforme agli standard riconosciuti. Al secondo si chiedeva di istituire un meccanismo di notificazione e di divulgazione delle informazioni che consentisse di portare le scoperte di beni culturali sommersi effettuate dalle proprie navi e dai propri cittadini a conoscenza, oltre che dello Stato costiero, degli altri Stati interessati che presentassero un collegamento strutturale con il bene culturale e di garantire che le attività condotte su tali beni fossero realizzate conformemente agli *standards* internazionali. Allo Stato del porto, infine, si chiedeva di proibire l'utilizzazione del porto marittimo e dei terminali off-shore per attività dirette ai beni sommersi e realizzate non conformemente agli *standards* internazionali.

In verità, come emerso durante il dibattito, il controllo dello Stato della bandiera sui propri cittadini non sembrava potersi in pratica realizzare in modo efficace ed effettivo e garantire pertanto un livello ragionevole di protezione nell'ambito di questa seconda opzione, che comunque privilegiava l'azione dello Stato della bandiera della nave impegnata nelle attività di recupero. È proprio sulla base di queste considerazioni, e dunque della inadeguatezza di entrambe le opzioni, che si pervenne alla elaborazione di una terza opzione, che è confluita nel testo della Convenzione, come poi adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO.

Il sistema di protezione si basa, in definitiva, sui principi della cooperazione e del coordinamento tra gli Stati maggiormente interessati (costiero, della bandiera della nave impegnata nelle attività di recupero e di origine culturale del relitto), al fine di valutare e controllare la legalità degli interventi e delle ricerche su beni sommersi localizzati sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva. Viene concepita in tal modo una giurisdizione funzionale nell'ambito degli spazi marini che presentavano il "vuoto di giurisdizione" di cui si è detto, giurisdizione non esercitata individualmente dallo Stato costiero, bensì congiuntamente tra i vari Stati interessati, sulla base del coordinamento affidato ad uno di essi, che non è sempre necessariamente lo Stato costiero<sup>7</sup>.

Va rilevato, tuttavia, che il compromesso raggiunto e consegnato nel testo della Convenzione comporta un regime estremamente complesso ed articolato di informazioni e notifiche, che sta determinando un processo molto lento di ratifica da parte degli Stati, laddove, per ottenere una reale efficacia giuridica, strumenti convenzionali di tal genere hanno certamente bisogno di un'ampia sfera soggettiva di contraenti. Ciò nonostante, si riscontra, nella prassi, una interessante efficacia giuridica "mediata" dell'allegato alla Convenzione, ai cui principi di buona pratica, che stabiliscono la regolamentazione tecnica comune delle attività rivolte al patrimonio culturale sommerso indipendentemente dalla zona marina della sua localizzazione, si conformano gli ordinamenti interni anche prima di vincolarsi allo strumento convenzionale<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Sul ruolo dello Stato coordinatore si veda l'art. 10.5 della Convenzione UNESCO del 2001.

<sup>8</sup> In tal modo si è comportata l'Italia, introducendo un'apposita disposizione nel Codice dei beni culturali ("Codice Urbani") del 2004. L'Italia ha appena concluso il procedimento interno di ratifica della Convenzione (si veda l. 23.10.2009, n. 157, pubblicata in G.U. n. 262, del 10.11.2009).

Cfr. T. SCOVAZZI, *The entry into force of the 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, in *Aegean Review of the Law of the Sea and Maritime Law*, published online: 4 August 2009.

*L'inclusione della questione del recupero dei relitti di interesse storico-culturale nella giurisdizione delle admiralty courts di alcuni ordinamenti interni, a prescindere dalla localizzazione del relitto*

Vi è chi ha rilevato come il ricordato mancato accoglimento delle proposte volte ad estendere la giurisdizione degli Stati costieri, dovuto al desiderio di alcune potenze marittime di evitare ulteriori manifestazioni di *creeping jurisdiction*, abbia impedito all'UNCLOS di fare fronte in modo efficace ad una nuova preoccupazione della Comunità internazionale – la protezione del patrimonio culturale subacqueo – per pagare un tributo all'astrazione costituita dall'idea della libertà dell'alto mare, con il risultato dell'adozione di disposizioni che non solo lasciano aperta una lacuna, ma potrebbero anche implicare un invito al saccheggio del patrimonio culturale sommerso.

Non appena lo sviluppo tecnologico lo ha consentito si sono, infatti, formate società che professionalmente cercano e recuperano i relitti a scopo di lucro; nel Mediterraneo, in particolare, ha operato per anni un sottomarino statunitense, che ha rimosso dai fondali più di 150 reperti archeologici, i cui armatori hanno sempre asserito di svolgere la propria attività in piena legalità, poiché i recuperi erano stati condotti ben oltre le 12 miglia del mare territoriale. In alcuni casi, tali società si sono fatte autorizzare ad operare in qualsiasi mare, senza che lo Stato costiero o lo Stato di origine del bene ritrovato fosse nemmeno informato, appoggiandosi su leggi in tema degli Stati Uniti d'America, che hanno permesso e garantito le operazioni di recupero attraverso appositi procedimenti giudiziari – legislazioni che sembrerebbero essere riconosciute e salvaguardate dall'UNCLOS attraverso il richiamo dell'*admiralty law* effettuato nel corpo dell'articolo 303.

In realtà, non è affatto facile attribuire un significato preciso agli istituti giuridici che si potrebbero celare sotto la terminologia utilizzata nel testo dell'articolo 303 dell'UNCLOS dove, dopo avere statuito l'obbligo generale di proteggere gli oggetti di carattere storico o archeologico sommersi in mare, si precisa che sono fatti salvi i diritti dei proprietari identificabili, "the law of salvage and other rules of admiralty" e le leggi e pratiche relative agli scambi culturali. Non risulta d'aiuto la versione francese del testo della Convenzione, dove si parla di "droit de récupérer des épaves et [...] autres règles du droit maritime" perché non richiama alcun istituto conosciuto nell'ordinamento francese, né in numerosi altri Stati.

L'*admiralty law* rappresenta, infatti, come noto, un complesso "mondo" giuridico, in particolare originato dalla prassi delle *admiralty courts* di Stati di *common law*, che può toccare diverse discipline materiali (diritto del lavoro, incidenti, contratti...), limitatamente ai casi in cui si tratti di regolamentare e risolvere questioni specificamente collegate alla navigazione ed al commercio marittimo<sup>9</sup>. Di tale *corpus*

---

Cfr. R. BALLARD, *High-Tech Search for Roman Shipwrecks*, in *National Geographic*, No. 4, 1998, p. 32 e *The Times*, 6 August 1997. Tale atteggiamento "predatorio" nei confronti dei tesori culturali sommersi nel Mare Nostrum è stato criticato anche dalla dottrina americana (si veda D.J. BLACKMAN, *Is Maritime Archaeology on Course?*, in *American Journal of Archaeology*, 2000, p. 596).

<sup>9</sup> Per una trattazione sistematica dell'*admiralty law* statunitense si veda, tra gli altri, T.J. SCHOENBAUM, *Admiralty and Maritime Law*, St Paul, Minn., 2004.

normativo fanno parte i cosiddetti “law of salvage” e “law of finds”, relativi ai salvataggi e ritrovamenti in mare, il primo dei quali mira ad incentivare il salvataggio attraverso il riconoscimento di una ricompensa, il secondo, invece, a riconoscere un titolo reale sui beni recuperati, in assenza di proprietari identificabili.

Questi istituti, tuttavia, non sono ricostruiti in modo identico in tutti gli ordinamenti che li contemplano. Per quanto riguarda gli aspetti più rilevanti nel caso di recupero di beni culturali sommersi, va osservato che nella maggior parte degli ordinamenti interni degli Stati la nozione di “salvataggio” è necessariamente connessa ad una situazione di pericolo marino imminente, in cui si tenta di salvare una nave o i beni che essa trasporta nell’interesse dei loro proprietari. In alcuni Stati di *common law* il concetto di “salvataggio” è applicato in modo più ampio e l’ordinamento protegge in modo estensivo i diritti di chi procede alle operazioni di salvataggio, ma ben pochi ordinamenti interni sono giunti ad applicare la nozione di salvataggio anche ai relitti delle navi affondate nell’antichità ed agli oggetti che esse trasportavano, prescindendo, dunque, del tutto dal requisito del pericolo imminente. Questa interpretazione estremamente estensiva della nozione di “salvataggio” ne ha permesso l’applicazione anche a relitti di interesse storico/culturale, ormai affondati decenni o secoli addietro.

L’utilizzo – che si potrebbe definire strumentale – di questi istituti da parte dei cercatori di “tesori culturali” sommersi al fine di ottenere garanzie di ritorno finanziario o direttamente titolo sui beni ritrovati in qualsiasi mare, purché al di fuori del mare territoriale (e, quando istituita, della zona archeologica) di Stati diversi da quello alla cui giurisdizione ci si rivolge è reso possibile dall’applicazione “universale” di tali istituti, in base ad un’evoluzione della *admiralty jurisdiction* che, distaccandosi dalle proprie origini, legate alla antica tradizione britannica<sup>10</sup>, si ritiene potenzialmente estesa a tutte le acque navigabili<sup>11</sup>. Si è sviluppato, in particolare negli

---

<sup>10</sup> Le *admiralty courts* sono eredi, più o meno dirette e diffuse nei Paesi di *common law*, della vecchia *High Court of Admiralty* inglese, le cui origini risalgono al regno di Edoardo III. In realtà, già la *High Court* era erede di tradizioni precedenti, fondate su antichi codici marittimi, quali le leggi di Oleron e Wisbury. La Corte era stata istituita, forse dopo la vittoria nella battaglia di Sluys del 1340, a causa delle questioni sorte tra Edoardo e sovrani stranieri per casi di presunta pirateria e saccheggio ed era strettamente collegata alle pretese inglesi di sovranità sui mari (D.J. CREMEAN, *Admiralty jurisdiction. Law and Practice in Australia, New Zealand, Singapore and Hong Kong*, Sidney, 2008, a p. 1 ss.)

<sup>11</sup> Si veda, in tal senso, M. CONOVER, *The abandonment of the “tidewater” concept of admiralty jurisdiction in the United States*, in *Oregon Law Review*, 1958, p. 34 ss. L’estensione della giurisdizione extraterritoriale a titolo di *admiralty law* in alcuni settori materiali, a differenza di quello qui analizzato, può davvero servire la causa degli interessi condivisi dall’intera Comunità internazionale. Emblematici rimangono i casi, giunti al giudizio delle *admiralty courts* statunitensi alla metà del XIX secolo, che riguardavano navi con “carico” di schiavi, che spesso effettuavano tale trasporto in violazione delle legislazioni interne e trattati internazionali. Uno dei casi più famosi riguardò la nave spagnola *Amistad*, che giunse all’attenzione delle corti statunitensi per una richiesta di riconoscimento di diritto di salvataggio, poi confermato anche dalla Corte suprema nel 1841 (*U.S. v. The Libellants and Claimants of the Schooner Amistad, her Tackle, Apparel and Furniture*,

Stati Uniti d'America, un filone giurisprudenziale secondo il quale l'applicazione del *law of salvage and finds* da parte delle corti statunitensi può riguardare qualsiasi mare del mondo, a prescindere dall'effettiva disponibilità, da parte della corte, del relitto. Hanno contribuito allo sviluppo di tale filone giurisprudenziale, da un lato, l'inquadramento delle pretese avanzate dai "ritrovatori di tesori sommersi" nell'ambito dell'antico diritto consuetudinario marittimo, definito come *jus gentium*, d'altro lato, la ricostruzione della cosiddetta "giurisdizione costruttiva *in rem*", per instaurare la quale sarebbe sufficiente creare la *fiction juris* della disponibilità del relitto da parte della corte, depositando presso di essa un oggetto recuperato dal relitto<sup>12</sup>.

*La virtuale esclusione dell'admiralty law nella Convenzione UNESCO del 2001 e recenti segni di un relativo ridimensionamento dell'esercizio extraterritoriale della giurisdizione sui relitti di interesse storico-culturale fondata sull'admiralty law*

Indubbiamente, nonostante alcuni "virtuosi" riferimenti all'interesse pubblico che i ritrovatori di tesori sommersi proteggerebbero "restoring to the mainstream of commerce and culture these historically invaluable goods left abandoned to the sea"<sup>13</sup>, il destino che hanno avuto i beni culturali ritrovati in mare dalle società a scopo di lucro dimostra con chiarezza che l'interesse protetto dall'applicazione del *law of salvage and finds* rimane, nel caso dei beni storico/culturali come in tutti gli altri casi di ritrovamento in mare, eminentemente commerciale. Tali beni, infatti, sono stati il più delle volte venduti all'asta e dunque, nella maggior parte dei casi dispersi e sottratti alla pubblica fruibilità, nonché spesso recuperati senza che fossero seguiti protocolli di intervento sul relitto ritenuti validi dalla comunità scientifica internazionale<sup>14</sup>.

---

*together with her Cargo, and the Africans mentioned in the several Libels and Claims*, 40 U.S. 518 (1841), argued 22-24 February 1841, decided 9 March 1841). Dal procedimento di *admiralty law* prese spunto una celeberrima causa civile, nella quale fu chiarito che gli schiavi non potevano essere considerati parte del carico, al pari di beni materiali (le vicende complesse del caso *Amistad*, che ha ispirato anche una pellicola cinematografica di Steven Spielberg, sono riassunte in K.L. HALL, *The Oxford Guide to United States Supreme Court Decisions*, New York, 2001, p. 11 ss

<sup>12</sup> Ben si immedesima nei panni di un osservatore esterno il giudice Pizzo nel recente "rapporto e raccomandazione" del 3 giugno 2009 sul caso *Nuestra Señora de las Mercedes*, rilevando come possa sembrare strano che una corte federale della Florida abbia il compito di decidere sui diritti di salvataggio del relitto di una nave spagnola affondata da secoli, scoperto al largo del continente europeo, in acque internazionali. Dopo avere ricordato come la presentazione del caso di fronte alla corte si basi sui principi dello *jus gentium* e della giurisdizione costruttiva *in rem*, il giudice, nel caso di specie, ritiene prevalenti le considerazioni relative alla nozione tradizionale di *comity* nell'esercizio della giurisdizione extraterritoriale e conseguentemente non accoglie le richieste avanzate dalla società *Odyssey*, che si presentava come "salvor" del relitto (cfr. *United States District Court, Middle District of Florida, Tampa Division, Case 8:07-cv-00614-SDM-MAP, Doc. 209*, disponibile sul sito internet della corte distrettuale all'indirizzo <http://www.flmd.uscourts.gov/>).

<sup>13</sup> Si esprime in tal senso l'ordinanza del 2 ottobre 1981 della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto della Florida meridionale nel caso *Cobb Coin Company, Inc. v. The Unidentified, Wrecked and Abandoned Sailing Vessel* (525 F. Supp., p. 213).

<sup>14</sup> Per un'esposizione assai eloquente di alcuni dei casi più significativi si veda T. SCOVAZI, *The Application of "Salvage Law and other Rules of Admiralty" to the Underwater Cultural Heri-*

La Convenzione dell'UNESCO del 2001 vuole, dunque, rispondere alle inaccettabili conseguenze di "caccia al tesoro" che il vuoto di giurisdizione lasciato dalla Convenzione di Montego Bay ha consentito ed, anzi, quasi propiziato a causa della "clausola di salvaguardia" dell'*admiralty law* inclusa negli scarni articoli dedicati al patrimonio culturale subacqueo. Essa rappresenta un importante modello internazionale di disciplina da applicare a tutte le zone marine ed esprime chiaramente l'approccio "pubblicistico" alla questione del patrimonio culturale sommerso, sviluppato dalla Comunità internazionale solo dopo che l'ordinamento internazionale si era fatto carico della protezione del patrimonio culturale; da tale approccio "pubblicistico" consegue il ruolo assolutamente residuale e solo potenziale riservato, nella Convenzione del 2001, alle logiche del *law of salvage and finds*<sup>15</sup>. D'altronde, il testo stesso della Convenzione "Salvage" del 1989 lascia intendere che l'applicazione ai beni culturali subacquei delle normative volte a disciplinare il salvataggio in mare possa essere ritenuta ingiustificabile; viene, infatti, prevista una possibile riserva proprio in merito a tale questione e diversi Stati si sono ad oggi avvalsi di tale facoltà<sup>16</sup>.

---

*age: some relevant Cases*, in R. GARABELLO-T. SCOVAZZI (edited by), *The Protection of the Underwater Cultural Heritage. Before and After the 2001 UNESCO Convention*, Leiden/Boston, 2003, a p. 19 ss. Anche quando non smembrati e venduti all'asta, i relitti ed il loro carico, lasciati in mano ai recuperatori a scopo di lucro, rimangono completamente decontestualizzati. La *Nuestra Señora de Atocha* è uno dei relitti più preziosi e contesi mai ritrovati. Il galeone, che faceva parte della flotta spagnola, affondò insieme ad altre navi a causa di un uragano al largo delle coste della Florida nel 1622, provocando gravi perdite finanziarie alla Spagna, che per anni continuò a condurre operazioni volte al recupero del prezioso carico (le navi trasportavano oro, argento, gemme e gioielli), riuscendo, però, a salvare solo metà del carico della *Santa Margarita*, incagliata non lontano dal luogo di affondamento della *Nuestra Señora de Atocha*, che all'epoca non fu più localizzata. Nel 1970 una società privata statunitense iniziò la ricerca del relitto, che in seguito localizzò vicino alle coste della Florida in acque poco profonde ed ottenne dallo Stato della Florida il permesso di procedere alle operazioni di recupero. Vinta ogni battaglia legale di fronte alle corti interne statunitensi, il recuperatore ha aperto un museo privato ove i reperti sono esposti. La comunità scientifica ha seriamente criticato le tecniche usate per il recupero della *Nuestra Señora de Atocha*.

<sup>15</sup> Cfr. art. 4 della Convenzione UNESCO del 2001, in cui si statuisce che alle attività relative al patrimonio culturale subacqueo a cui si applica la Convenzione non sia applicabile la *law of salvage and finds*, a meno che non ricorrano tre condizioni cumulative: autorizzazione dell'autorità competente, piena conformità con la Convenzione, assicurazione che ai recuperi di patrimonio culturale subacqueo sia garantita la massima protezione.

<sup>16</sup> Così, tra gli altri, Australia, Canada, Cina, Croazia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Norvegia, Russia, Svezia, Regno Unito, Spagna, Ecuador; inspiegabilmente, l'Italia non si è avvalsa di tale facoltà, che l'art. 30 della Convenzione *Salvage* prevede possa essere utilizzata solo al momento della ratifica.

In tal senso, cfr. art. 2.7 della Convenzione e Rule 2 dell'Allegato. Nel 2001, il Presidente del Comitato marittimo internazionale scrisse al Direttore generale dell'UNESCO a proposito dell'articolo della Convenzione che tratta del rapporto di essa con il *law of salvage*, preoccupato che il contenuto di tale articolo potesse risultare ambiguo quanto all'individuazione dell'"autorità competente" che ha il potere di autorizzare l'applicazione del *law of salvage and finds* alle attività relative al patrimonio culturale subacqueo e che esso potesse essere applicato in modo tale da limitare le legittime operazioni di salvataggio che sono altrimenti conformi al diritto internazionale. Dell'assoluta opportunità di escludere del tutto l'applicazione del *law of salvage and finds* al patrimo-

La ben difficile conciliabilità tra i due sistemi giuridici è, peraltro, evidente se si considera che la Convenzione del 2001 sancisce la preferenza per la conservazione *in situ* dei beni culturali sommersi in nome dell'interesse alla protezione del patrimonio culturale subacqueo condiviso dall'intera Comunità internazionale, mentre il *law of salvage and finds* è rivolto ad incentivare il recupero dei beni persi in mare attraverso il riconoscimento di diritti a chi per primo – dimostrando coinvolgimento attivo in un'azione di salvataggio – ne faccia richiesta. Inoltre, la Convenzione di Parigi del 2001 arriva ad affermare che lo sfruttamento del patrimonio culturale subacqueo per commercio o speculazione o la sua irrimediabile dispersione sono fondamentalmente incompatibili con la protezione e la corretta gestione del patrimonio stesso.

Innanzitutto, il recupero dei beni culturali subacquei era e continua ad essere concepito in modi diversi negli ordinamenti degli Stati. In alcuni casi, esso è a pieno titolo aperto all'iniziativa privata, in particolare attraverso l'applicazione del *law of salvage and finds*, laddove altri Stati – la maggioranza – si orientano verso la garanzia della migliore protezione pubblica di tali beni sancendone l'inappropriabilità da parte dei privati<sup>17</sup>. La conclusione e recente entrata in vigore della Conven-

---

nio culturale subacqueo era, invece, convinto l'Istituto archeologico d'America, che, commentando il Progetto di convenzione UNESCO, affermava "... The aims, methods, and practices of treasure hunters are fundamentally at odds with those of archaeologists and preservationists" (cfr. *The Archaeological Institute of America (AIA) Comments on the UNESCO/UN Division on Ocean Affairs and the Law of the Sea Draft Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, in L.V. PROT-I. SRONG, (eds.), *Background Materials on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, Paris, 1999, p. 176). A simili argomentazioni ha fatto riferimento l'Alta Corte d'Irlanda in un caso relativo a tre galeoni spagnoli (*La Lavia, Juliana e Santa Maria de la Vision*) ritrovati nel 1985 molto vicino alla costa irlandese. In tale occasione la Corte affermò che "... The discovery of such a ship on the seabed is an archaeological find which has important historical implications. If salvaged, it has no commercial value per se, because it belongs to the State as custodian of the national heritage and, because of its antiquity and historical importance, it is not a saleable object. Its significance derives from its importance as an addition to the historical treasury of the nation and of Europe" (decisione del 26 luglio 1994; per un'analisi più dettagliata di tali documenti si veda T. SCOVAZZI, *The Application of "Salvage Law and other Rules of Admiralty"*, cit.

<sup>17</sup> È interessante ricordare come l'acquisizione allo Stato italiano della titolarità sui beni culturali sommersi sia stata in passato, nel famoso caso del *Melquart* di Sciacca, rocambolescamente ricostruita nella giurisprudenza italiana. Nel gennaio 1955 sulla piattaforma continentale italiana, a circa 20 miglia nautiche dalla costa italiana a sud della Sicilia, nelle reti trainate da una nave da pesca battente bandiera italiana, l'*Angelina Madre*, rimase accidentalmente impigliata una statuetta di bronzo alta 38 centimetri. Si scoprì in seguito che si trattava di un raro reperto fenicio, raffigurante probabilmente il dio del mare (*Melquart*). La Sovrintendenza ai beni culturali della provincia di Agrigento, avuta notizia del ritrovamento, richiese che il *Melquart* le fosse consegnato, in quanto di proprietà dello Stato (in applicazione della normativa all'epoca vigente gli oggetti culturali fortuitamente ritrovati erano automaticamente acquisiti allo Stato, mentre al ritrovatore spettava una ricompensa). Il proprietario dell'*Angelina Madre* intervenne nella causa, sostenendo che l'ambito di applicazione della legge italiana sul patrimonio culturale fosse limitato al territorio dello Stato ed al mare territoriale (che all'epoca presentava un'estensione di sei miglia nautiche) Facendo, dunque, appello al principio di libertà, egli chiedeva che il *Melquart* fosse dichiarato di sua proprietà in quanto *res nullius* trovata dalla sua nave in alto mare. La causa fu decisa il 9 gennaio 1963 dal Tribunale di Sciacca in modo decisamente originale: il Tribunale affermò che un'imbar-

zione UNESCO del 2001 è, però, un segno importante della accresciuta sensibilità della Comunità internazionale rispetto all'interesse costituito dalla protezione del patrimonio culturale subacqueo quale "bene pubblico condiviso". Ora, la *ratio* della disciplina del *law of salvage and finds* come applicato al patrimonio culturale subacqueo – ben diversa da quella che ha presieduto allo sviluppo del vero e proprio "diritto di salvataggio" nell'ordinamento internazionale – mira a proteggere esclusivamente l'interesse privato allo sfruttamento commerciale degli oggetti culturali subacquei, secondo una logica che risulta semplicemente inaccettabile se si tiene conto della ormai avvenuta maturazione dell'interesse alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo che la Comunità internazionale ha dichiarato e inteso compiutamente proteggere.

Al momento della conclusione della Convenzione di Montego Bay, quando nell'articolo dedicato alla protezione del patrimonio subacqueo si richiamò l'*admiralty law*, da un lato, tale interesse della Comunità internazionale alla protezione del patrimonio culturale subacqueo, pur affermato in termini generali, ancora non si era riempito di contenuti obbligatori concreti e, d'altro lato, ancora non si erano avute le manifestazioni più inaccettabili della giurisprudenza interna sostenitrice del *law of salvage and finds*, che per lo più sono successive alla metà degli anni '80 (in quel periodo si sono perfezionate le tecnologie che hanno consentito di procedere con maggiore efficacia alle operazioni di ricerca e recupero in mare). Tale giurisprudenza, suscitando critiche anche da parte della dottrina interna allo Stato che la ha prodotta, inizia ad essere ridimensionata, anche in considerazione della maggiore attenzione che la Comunità internazionale – e la stessa legislazione degli Stati in questione – dedicano a questo tema.

Un caso estremamente famoso di recupero in mare che, tecnicamente, non riguarderebbe un bene culturale in base alla Convenzione di Parigi del 2001 in quanto il relitto in questione è sommerso da meno di cento anni, ma che sicuramente riguarda un bene di interesse storico, è quello del *Titanic*. Il piroscafo di lusso, affondato nel 1912 a causa della collisione con un iceberg, era stato cercato a lungo ed è stato localizzato sulla piattaforma continentale canadese, al largo delle coste di Terranova, nel 1985. Nonostante la richiesta internazionale di rispettare il relitto in quanto cimitero in mare e sito culturale, una prima spedizione iniziò a rimuovere oggetti dal sito nel 1987 ed in seguito una società privata recuperò 1800 oggetti dal relitto, molti dei quali furono venduti e dispersi. Tuttavia, Regno Unito, Canada, Francia e Stati Uniti d'America avviarono una cooperazione internazionale per garantire la protezione del relitto e conclusero, nel 2003, l'*Agreement Concerning the Shipwrecked Vessel RMS Titanic*, in cui il relitto del piroscafo è dichiarato essere monumento funebre e cimitero in mare per tutti coloro che perirono nell'incidente, nonché relitto storico sommerso di eccezionale importanza internazionale per il suo valore simbolico.

Dalla lunga e complessa vicenda giudiziaria relativa al *Titanic* può essere evinto, in primo luogo, che, attraverso la conclusione di un accordo internazionale *ad hoc*, si è ottenuto il risultato di sottrarre alla libera disponibilità dei privati il relitto,

riconoscendone il preminente interesse pubblico (anche se ormai dopo che un'intensa attività di recupero a scopo commerciale aveva avuto luogo). Oltre al profilo del riconoscimento dell'inopportunità dell'applicazione dell'*admiralty law* in ragione dell'importanza storica del relitto, il caso del *Titanic* ha messo in luce anche alcune questioni relative all'inopportunità di estendere questo tipo di giurisdizione al mare internazionale.

La Corte della Virginia, infatti, fece diretto riferimento ad alcune fonti internazionali in modo talmente "deviato" che vi furono ripercussioni sia nel dibattito dottrinale internazionale, sia nella stessa vicenda giudiziaria. Nel 1998 era stata stabilita una "zona di interdizione" assai vasta intorno al relitto per assicurare la protezione dei diritti della società recuperatrice; in tale zona – dell'estensione di 168 miglia quadrate nell'Atlantico settentrionale, a circa 400 miglia dalla costa – sia era interdetto l'accesso a chiunque, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1958 sull'alto mare, di cui sono Parte anche gli Stati Uniti, giustificandosi con la controvertibile osservazione che "restricting freedom of navigation over a few square miles of the vast North Atlantic Ocean is hardly a significant intrusion"<sup>18</sup>.

In una recentissima causa di fronte alla Corte distrettuale di Tampa, in Florida, il caso del *Titanic* è stato richiamato dal giudice al fine di sottolineare l'estrema accortezza che le corti devono usare nell'estendere la propria giurisdizione in acque internazionali per decidere in base alla *law of salvage* di relitti storici ("Titanic cautions a Court should wade carefully into international waters to adjudicate a salvage claim, particularly one that concerns a historical wreck with significant loss of life"<sup>19</sup>). L'elemento decisivo, che porta a rigettare le richieste del *salvor*, nel caso di specie consiste nel riconoscimento dell'immunità sovrana del relitto in base ad una interpretazione estensiva del *Foreign Sovereign Immunities Act*, ma esso è comunque preso in considerazione nell'ambito di un complesso di relazioni e circostanze, legate alla natura ed alla localizzazione del bene subacqueo, le quali denotano, per come sono va-

---

cazione che batte bandiera italiana deve essere considerata come parte del territorio italiano e che le reti di una imbarcazione da pesca italiana sono parte della nave stessa e, di conseguenza, parte del territorio italiano. Il Melquart, dunque, essendo rimasto impigliato nelle reti di una nave da pesca italiana, doveva essere trattato come se fosse stato trovato sul territorio dello Stato, con conseguente applicazione della normativa italiana che assicurava allo Stato la proprietà dei beni culturali rinvenuti fortuitamente. La decisione del Tribunale di Sciacca è pubblicata in *Foro it.*, 1963, I, p. 1317.

In merito si veda S. DROMGOOLE, *The International Agreement for the Protection of the Titanic: Problems and Prospects*, in *37 Ocean Development and International Law*, 2006, p. 1.

<sup>18</sup> La decisione è stata, poi, annullata dalla Corte d'Appello nel 1999. Durante il lungo svolgimento della vicenda giudiziaria la *District Court for the Eastern District of Virginia* si dimostrò sorda a qualsiasi altra ragione se non quella della protezione dell'attività di recupero a fini commerciali, disapplicando un atto del Congresso (*R.M.S. Titanic Memorial Act*, del 1986, che, negando la sovranità o diritti esclusivi di giurisdizione sul *Titanic*, disciplinava l'attività di ricerca e di limitata esplorazione del relitto, specificando, però, che nessuno avrebbe dovuto alterare fisicamente, "disturbare" o recuperare il *Titanic*) ed entrando in contrasto con il mandato, che era stato dato al Segretario dell'Interno, di avviare negoziati riguardo al *Titanic* con Regno Unito, Francia, Canada ed altri Stati interessati.

<sup>19</sup> Cfr. *United States District Court, Middle District of Florida, Tampa Division*, cit., a p. 12.

lutate, una “nuova” presa di coscienza da parte della giurisdizione statunitense, che sperabilmente non resterà isolata<sup>20</sup>.

### *Osservazioni conclusive*

Nella prassi internazionale, la progressiva affermazione e la natura specifica dell’interesse collettivo alla protezione del patrimonio culturale subacqueo stanno evidenziando una emersione dell’approccio “pubblicistico” – rispetto a quello “privatistico” negli atteggiamenti della Comunità internazionale relativi alla individuazione del soggetto competente a dettare e far rispettare la disciplina per la necessaria regolamentazione del recupero dei beni culturali sommersi negli spazi marittimi eccedenti il limite della “zona archeologica”.

Da un lato, infatti, parte della Comunità internazionale si sta impegnando al rispetto della Convenzione UNESCO del 2001, nella quale tale competenza, salvo il rispetto degli standard normativi fissati dalla stessa Convenzione, è potenzialmente condivisa tra diversi soggetti e, di base, riconosciuta allo Stato costiero della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva in quanto Stato “coordinatore”, se non altrimenti concordato. D’altro lato, recenti manifestazioni della prassi di Stati molto attivi sul fronte dell’applicazione della *law of salvage and finds* anche ai relitti storico-culturali localizzati sull’Area internazionale o sulla piattaforma continentale altrui palesano un certo ridimensionamento di tali forme di esercizio extraterritoriale della giurisdizione a tutela di interessi privati di carattere commerciale su relitti di interesse storico-culturale.

Tali tendenze, che in genere si appoggiano sull’applicazione di risalenti trattati internazionali relativi all’immunità delle navi di Stato (come nel caso di alcuni galeoni spagnoli), o sulla conclusione di accordi *ad hoc* tra i diversi Stati interessati a proteggere uno specifico relitto (come nell’ultima fase del caso *Titanic*), pur non sconfessando, in linea di principio, la possibile estensione della giurisdizione a protezione dei diritti del ritrovatore, di fatto ne riconoscono la limitazione a favore della protezione di interessi pubblici.

---

<sup>20</sup> Fondamentale appare la considerazione del principio di effettività. Nell’atto si riporta, infatti, un passo di una precedente decisione, relativa al *Titanic*, in cui si ricorda che, data la localizzazione in acque internazionali del relitto, il profilo dell’attuazione coattiva del diritto si presenta alquanto problematico (cfr. *United States District Court, Middle District of Florida, Tampa Division, Case 8:07-cv-00614-SDM-MAP*, cit., a p. 14.)